



P. PUSTORINO, *Lezioni di tutela internazionale dei diritti umani*, 2° ed., Bari, Cacucci, 2020, pp. 270*.

«**I**l tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei gruppi» (A. CASSESE, *I diritti umani oggi*, Bari, Economica Laterza, 2009, p. 230).

A questa considerazione di natura intrinsecamente pessimistica – ma innegabilmente realistica – sembra oggi rispondere Pietro Pustorino nella seconda edizione delle sue *Lezioni di tutela internazionale dei diritti umani*, edito da Cacucci Editore e disponibile nelle librerie da ottobre 2020. L'Autore ha ritenuto opportuno aggiornare le sue *Lezioni* a distanza piuttosto ravvicinata dalla pubblicazione della prima edizione (P. PUSTORINO, *Lezioni di tutela internazionale dei diritti umani*, Bari, Cacucci Editore, 2019), in virtù dei rilevanti sviluppi normativi verificatisi nell'ultimo periodo nell'ambito del sistema di protezione dei diritti umani. Tale scelta editoriale – alla luce di una lettura comparata tra le due edizioni – appare indiscutibilmente appropriata, considerata la vitalità della pertinente giurisprudenza nazionale, regionale e internazionale che traspare dalle pagine del testo. Ad avvalorare questa considerazione vi è la sensazione che la più autorevole dottrina italiana abbia recentemente intensificato la propria attività manualistica nel campo del diritto internazionale dei diritti umani, rieditando o redigendo *ex novo* numerose trattazioni di carattere sistematico su tale tematica (*ex multis*, A. MARCHESI, *La protezione internazionale dei diritti umani*, Torino, Giappichelli, 2021; R. PISILLO MAZZESCHI, *Diritto internazionale dei diritti umani. Teoria e prassi*, Torino, Giappichelli, 2020; C. ZANGHÌ, L. Panella, *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*⁴, Torino, Giappichelli, 2019; G. CATALDI, *I diritti umani a settant'anni dalla Dichiarazione universale delle Nazioni Vol. 1 e Vol. 2*, Napoli, Editoriale scientifica, 2019).

La nuova stampa del testo di Pietro Pustorino mantiene l'impostazione della precedente edizione – conservandone la struttura e lo stile redazionale – ma ha subito una complessiva revisione e un puntuale aggiornamento, insieme all'approfondimento di tematiche che erano state precedentemente sacrificate e che, nel corso del 2020, hanno assunto una nuova o rinnovata rilevanza.

* Contributo sottoposto a *peer review*.

Il lavoro si apre con una breve riflessione sull'evoluzione storica dei diritti umani, dalla originaria tutela stabilita negli ordinamenti nazionali all'affermarsi di un sistema di protezione internazionale (Capitolo I). Lungi dal ritenere concluso questo processo, l'Autore richiama la *vexata quaestio* relativa alla titolarità soggettiva di alcuni diritti, sostanziali e procedurali, previsti da convenzioni internazionali a favore di individui. Particolare attenzione è dedicata al diritto di comunicazione tra funzionario consolare e cittadini dello Stato previsto dall'art. 36 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 e che, per giurisprudenza internazionale ormai affermata (da ultima è intervenuta la sentenza della Corte internazionale di giustizia del 17 luglio 2019 nel caso *Jadhav, India c. Pakistan*), è esigibile tanto dallo Stato di invio quanto dall'individuo cittadino dello stesso. Il corollario della citata interpretazione giurisprudenziale è estremamente significativo: il riconoscimento che l'individuo possa essere direttamente titolare di diritti e obblighi sul piano internazionale contribuisce a rafforzarne la posizione nella comunità internazionale «fino a ipotizzarne la personalità giuridica internazionale» (pp. 4-5).

Il secondo capitolo riassume le teorie tradizionali sul fondamento giuridico dei diritti umani. Di particolare interesse, in tale ambito, risulta il paragrafo vertente sul possibile contrasto tra le esigenze di universalismo della tutela dei diritti umani e il crescente multiculturalismo delle società contemporanee. Un esempio concreto di tentativo di bilanciamento tra l'esigenza di integrazione socio-culturale degli stranieri e diritto alla preservazione delle proprie origini religiose e culturali è quello compiuto dalla Cassazione italiana con la nota sentenza del 15 maggio 2017, n. 2484, che ha respinto il ricorso di un cittadino indiano di religione sikh, il quale si era visto comminare un'ammenda per essersi rifiutato di consegnare il proprio *kirpan* (il coltello simbolico della religione sikh) alle autorità di polizia. La sentenza della Cassazione fece particolare scalpore per l'argomentazione su cui si basava la sentenza di rigetto, secondo la quale esisterebbe un obbligo «per l'immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale in cui ha liberamente scelto di inserirsi». In tal senso, si potrebbe osservare che la Corte abbia discrezionalmente ritenuto opportuno far prevalere un singolo relativismo culturale – quello dello Stato *ospitante* – sull'altro – quello del ricorrente *ospitato*. Come acutamente osservato dall'Autore, tuttavia, più che un conflitto tra identità culturali nel caso di specie rilevava il fatto che l'istanza del ricorrente si ponesse in contrasto con interessi generali di particolare importanza, ossia la sicurezza dello Stato e degli altri consociati (pp. 22-23).

Il capitolo seguente (III) affronta il tema delle fonti normative internazionali in materia di diritti umani e la loro attuazione negli ordinamenti nazionali secondo il classico schema bipartito: norme cogenti, norme consuetudinarie e profili generali delle fonti pattizie (parte prima); fonti pattizie regionali (parte seconda). Nell'ambito di quest'ultima categoria uno spazio particolarmente ampio è concesso – per evidenti e condivisibili ragioni – al sistema regionale europeo. Il testo, peraltro, è in grado di dar conto della recente entrata in vigore del Protocollo n. 16, cui sono seguiti i primi due pareri consultivi adottati dalla Corte in via pregiudiziale: il parere del 10 aprile 2019 sulla portata dell'art. 8 della CEDU, con riferimento alla compatibilità con questo della normativa francese sulla trascrizione nei registri dello stato civile dell'atto di nascita di un bambino nato all'estero a seguito del ricorso alla maternità surrogata; e il parere del 29 maggio 2020 sull'interpretazione dell'art. 7 della CEDU, relativamente al criterio della

prevedibilità dei precetti penali e delle relative sanzioni (p. 51). Sempre in tema di sistema europeo di tutela dei diritti umani, l'Autore dedica un denso paragrafo al rango e agli effetti della CEDU nell'ordinamento italiano, in cui si ripercorre l'evoluzione del complicato rapporto tra la Corte costituzionale e quella di Strasburgo. In particolare, si dà conto della nota sentenza della Corte costituzionale n. 49/2015, che ha rappresentato l'acme di un crescente senso di *insofferenza* dimostrato dalla Consulta nei confronti del giudice di Strasburgo. Con questa pronuncia, difatti, la Corte costituzionale sembrava aver introdotto la categoria del "diritto consolidato" nell'ambito della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, imponendo al giudice italiano di merito di conformarsi alla linea ermeneutica fornita dalla Corte EDU solo qualora sia riscontrabile un certo livello di consolidamento giurisprudenziale. A tale indicazione la Grande Camera sembra aver risposto in termini netti nella sentenza del 28 giugno 2018, *G.I.E.M. c. Italia*, sostenendo che le sentenze della Corte «*all have the same legal value*». D'altra parte, come rilevato dall'Autore, la stessa Consulta non sembra aver seguito pedissequamente la disciplina introdotta dalla 49/2015: le sentenze della Corte costituzionale 43/2018 e 253/2019 paiono aver dato avvio ad una progressiva rielaborazione delle soluzioni precedentemente adottate in tema di adattamento al sistema CEDU, con una rinnovata valorizzazione della giurisprudenza europea (pp. 61-63).

Sempre all'interno della parte dedicata alla trattazione dei sistemi regionali di tutela dei diritti umani, la seconda edizione delle *Lezioni* è stata arricchita da una breve panoramica sul sistema arabo e su quello asiatico, di cui si riportano i principali tratti peculiari senza tacerne alcuni profili problematici (pp. 75-76).

Il quarto capitolo affronta brevemente il contributo delle Nazioni Unite nello sviluppo del sistema internazionale dei diritti umani, ivi compresa la formazione del diritto penale internazionale e l'istituzione della Corte penale dell'Aia. Con riferimento a quest'ultima tematica, il testo ricorda le vicende legate al mandato di arresto del Presidente sudanese Al-Bashir, così come il più recente contrasto tra Corte penale e amministrazione statunitense in relazione all'avvio delle indagini sui presunti crimini internazionali commessi in Afghanistan da parte di forze armate di Paesi non parti dello Statuto della Corte, culminato con l'emanazione dell'*Executive Order* del presidente degli Stati Uniti l'11 giugno 2020, che ha disposto il congelamento dei beni e la sospensione dei visti di accesso al territorio americano di tutti gli individui coinvolti «*in any effort by the ICC to investigate, arrest, or prosecute any U.S. personnel*» o «*any personnel of a country that is an ally of the U.S.*» (pp. 95-96).

Coerentemente con il carattere pratico del testo e con la rilevanza attribuita alle pronunce delle Corti nazionali e internazionali, è la parte relativa ai principali diritti umani ad assumere centralità nel testo di Pietro Pustorino (Capitolo V). In tal senso, le *Lezioni* sembrano trovare la propria *raison d'être* proprio nel ricco catalogo di diritti fondamentali esaminati, dei quali si dà conto delle più recenti interpretazioni giurisprudenziali pertinenti. Tra queste, a titolo esemplificativo, merita di essere menzionata la decisione del 24 ottobre 2019 del Comitato ONU sui diritti umani nel caso *Teitiota c. Nuova Zelanda*, che assume rilevanza nell'ambito del divieto di espulsione dello straniero qualora questi, in caso di ritorno al proprio Paese di origine, fosse sottoposto a violazioni del diritto ad una vita dignitosa a fronte delle gravi conseguenze del cambiamento climatico (p. 104). La decisione del Comitato, sebbene nel caso di specie abbia rigettato l'istanza

proposta dal cittadino di Kiribati, contribuisce significativamente a rafforzare una prassi internazionale volta a garantire protezione allo straniero fuggito dal proprio Paese per motivi ambientali e climatici. In questo filone giurisprudenziale si pone la recente ordinanza della Cassazione italiana del 24 febbraio 2021, n. 5022, con cui la Corte ha accolto il ricorso di un migrante proveniente dalla regione del delta del Niger, al quale era stata negata dal giudice di primo grado la protezione umanitaria, nonostante questi avesse accertato l'esistenza di un disastro ambientale nella sua regione di origine. La Corte – citando espressamente la decisione del Comitato sui diritti umani nel caso *Teitiota* e basando su di essa buona parte delle proprie argomentazioni – ha cassato la sentenza impugnata, sostenendo che il giudice di merito nell'apprezzare l'esigenza di riconoscere al richiedente la protezione internazionale o umanitaria, oltre ad accertare l'esistenza di un conflitto armato nel Paese di origine, deve valutare se l'eventuale rimpatrio possa esporre il richiedente ad un «qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione dell'individuo al rischio di azzeramento o di riduzione al di sotto della predetta soglia minima, ivi espressamente inclusi – qualora se ne ravvisi in concreto l'esistenza in una determinata area geografica – i casi del disastro ambientale, definito dall'art. 452-quater c.p., del cambiamento climatico e dell'insostenibile sfruttamento delle risorse naturali» (Corte suprema di Cassazione, ordinanza n. 5022/21, pp. 8-9).

Oltre al noto caso *Teitiota*, il quinto capitolo del testo di Pustorino esamina le più rilevanti pronunce giurisprudenziali – assieme a taluni interventi normativi, italiani e esteri – degli ultimi due anni nel novero di un'ampia gamma di diritti fondamentali: dall'esame della giurisprudenza italiana e della Corte di Strasburgo in materia di interruzione dell'idratazione e alimentazione artificiali e di eutanasia (pp. 116-120) alla disamina della nozione di “genocidio politico” o “sociale” nella giurisprudenza di alcune Corti europee (pp. 124-125); dalla trattazione del c.d. “diritto alla speranza” nell'ambito del divieto di pene inumane e degradanti (pp. 134-135) – di cui si ricorda la sentenza della Corte EDU del 13 giugno 2019, nel caso *Marcello Viola c. Italia* [2] – alla già richiamata applicazione del Protocollo n. 16 alla CEDU, con riferimento al parere reso dalla Corte sull'interpretazione dell'art. 7 della Convenzione a maggio scorso (p. 168); dagli ultimi aggiornamenti relativi al filone giurisprudenziale affermatosi in seguito alla “rivoluzionaria” sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale sul tema dell'immunità dello Stato straniero accusato di gravi crimini contro i diritti umani (pp. 142-144) ai numerosi profili problematici relativi alle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 introdotte dagli Stati, spesso confliggenti con il libero godimento del diritto alla vita privata e familiare (p. 173); dalla protezione della libertà di “professare un credo che si traduce nel rifiuto di una qualsiasi confessione religiosa (c.d. pensiero religioso «negativo»)”, ribadito nell'ordinanza del 17 aprile 2020, n. 7893, della Cassazione italiana (pp. 181-182), alle questioni relative alla libertà di opinione e di espressione quando queste riguardino forme di incitamento all'odio e alla violenza (pp. 187-188); dalla tutela dei diritti umani dei migranti e richiedenti asilo sottoposti a detenzione amministrativa negli *hotspots* italiani e greci (pp. 199-200) agli ultimi sviluppi giurisprudenziali internazionali in tema di diritto di autodeterminazione dei popoli, da ultimo affrontato dalla Corte

internazionale di giustizia nel parere del 25 febbraio 2019 sul caso delle Isole Chagos (pp. 218-220).

Oltre ai puntuali adeguamenti delle sezioni già presenti – che si sono qui citati solo antologicamente – nella nuova edizione delle *Lezioni* ha trovato posto la disamina di diritti la cui trattazione era stata precedentemente sacrificata. Questa scelta può essere attribuita anche al nuovo contesto socio-politico, così radicalmente diverso da quello di soli due anni fa. In tal senso, è sembrato appropriato un approfondimento sulla libertà di riunione e associazione, che nel corso del 2020 in molti Paesi del mondo ha esperito un inedito ridimensionamento a causa delle misure di contrasto al Coronavirus adottate a livello globale (pp. 194-195).

Tra i diritti *nascenti* di cui si discute in dottrina sono da annoverare, secondo il Prof. Pustorino, il diritto all'accesso e alla fruizione dei beni culturali (pp. 216-218) – la cui maturità, però, pare lungi dall'essersi raggiunta – e il diritto ad un ambiente sano, discendente dall'affermazione del principio dello sviluppo sostenibile ricavato per via interpretativa da altri diritti umani, quali il diritto alla vita, il diritto alla salute o il diritto alla vita privata e familiare. Il diritto ad un ambiente sano, negli ultimi anni, è stato oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali dal carattere particolarmente innovativo tanto a livello nazionale (Corte suprema olandese, sentenza del 20 dicembre 2019, *Fondazione Urgenda c. Paesi Bassi*) quanto in sede di tribunali internazionali regionali (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 24 gennaio 2019, *Cordella e altri c. Italia*; Corte interamericana dei diritti dell'uomo, sentenza del 6 febbraio 2020, *Comunità indigene dell'associazione Lhaka Honhat c. Argentina*) (pp. 224-225).

Il capitolo sesto delle *Lezioni* è dedicato alla trattazione del rapporto tra diritti umani e soggetti di diritto internazionale: Stati e attori non statali. Il capitolo non può che assumere una particolare rilevanza, considerato il contributo scientifico dell'Autore al dibattito su queste tematiche, in particolar modo sulla personalità giuridica dei movimenti insurrezionali. Di profondo interesse è anche l'approfondimento relativo all'annosa questione della soggettività internazionale dell'individuo: l'Autore, sul merito, accoglie la teoria meno tradizionale che attribuisce alla persona umana una – seppur limitata – personalità giuridica internazionale basata anche sulla «progressiva rilevanza dell'individuo sul piano della formazione delle norme internazionali e dell'accertamento, anche a livello giudiziario, della loro esistenza» (pp. 231-234).

L'ultima parte del testo è, infine, dedicata al tema della responsabilità per violazione dei diritti umani (Capitolo VII). Dando conto del dibattito relativo all'intervento umanitario, quale emergente eccezione al divieto dell'uso della forza, viene esaminata – in senso critico – la teoria della *Responsibility to Protect* (R2P). In particolare, sostiene l'Autore, «la responsabilità di proteggere, da un lato, non aggiunge alcunché agli obblighi internazionali che già gravano sugli Stati [...] D'altro lato, non è nemmeno escluso che la dottrina della responsabilità di proteggere finisca addirittura per “nuocere” allo stesso istituto dell'intervento umanitario, che, pur non essendo previsto dal diritto internazionale, trova comunque riscontro, come si è rilevato, in alcuni limitati elementi della prassi» (pp. 257-260).

In conclusione, il testo di Pietro Pustorino rappresenta un prezioso contributo alla manualistica italiana in materia di diritto internazionale dei diritti umani. La seconda edizione delle *Lezioni* ha saputo mantenere inalterata l'impostazione originaria di carattere pratico e

pragmatico, che si concretizza nei continui e aggiornatissimi riferimenti giurisprudenziali e che ne fanno apprezzare la lettura tanto allo studioso navigato quanto a chi si accosti per la prima volta al tema della tutela internazionale dei diritti umani.

L'Autore, difatti, ha volutamente rinunciato alla classica impostazione *manualistica*, abdicando ad una trattazione *strutturale* dei sistemi internazionali di protezione dei diritti dell'uomo, e ha preferito concentrarsi sul contenuto dei precetti normativi scaturenti da quei sistemi e sulla loro evoluzione ermeneutica. Ciò che ne è scaturito è un testo *agile* ma *denso* che conduce il lettore attraverso una riflessione sulle più rilevanti tematiche relative all'odierno sistema internazionale di tutela dei diritti umani. Tramite una modalità quasi dialogica il testo permette un continuo confronto su annose questioni del diritto internazionale, in cui sia le voci della teoria tradizionale sia quelle più innovatrici sono efficacemente udibili.

Il Professor Pustorino nelle sue *Lezioni* sembra indicare che, per quanto il suo processo di affermazione sia «continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi» (A. CASSESE, *op. cit.*, p. 231), anche il diritto internazionale dei diritti umani – grazie al complesso sistema di Corti nazionali, internazionali e regionali che lo applicano in concreto – è *diritto vivente* e la sua realizzazione forse non è che ai suoi albori.

Francesco Negozio